



## CITTA' DI TORINO

### **DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO AREA EDILIZIA PRIVATA (D26)**

**ATTO N. DEL 625**

**Torino, 16/07/2021**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO

Roberto FINARDI

Alberto UNIA

Antonino IARIA

Sergio ROLANDO

Maria LAPIETRA

Marco PIRONTI

Francesca Paola LEON

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:  
Marco Alessandro GIUSTA - Alberto SACCO

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

**OGGETTO:** PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 5 D.L. 70/2011, CONVERTITO IN L. 106/2011, E ART. 14 D.P.R. 380/01 PER RIFUNZIONALIZZAZIONE, MEDIANTE INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, DI FABBRICATO PRODUTTIVO DISMESSO SITO IN CORSO BRAMANTE 15/17 PER L'INSEDIAMENTO DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

In applicazione delle norme introdotte dal Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106, con deliberazione n.133 del 20 dicembre 2017 (mecc. 2017 06384/020), il Consiglio Comunale ha riconosciuto il concreto e specifico interesse pubblico al cambio di destinazione d'uso in deroga al P.R.G., da produttivo a commerciale, relativamente a una parte del più ampio complesso edilizio dismesso sito in corso Bramante n. 15/17, già sede della ex concessionaria FIAT, nel contesto di un intervento di rifunionalizzazione e di riuso comprendente anche l'altra parte non interessata dalla

deroga, perseguendo i fini della riqualificazione e della razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, nonché interventi che prevedono anche la ristrutturazione edilizia.

Successivamente, in data 5 aprile 2019, è stato rilasciato il Permesso di Costruire Convenzionato in deroga n. 8/S/2019 per *“la rifunzionalizzazione con interventi edilizi e cambio di destinazione d’uso da produttivo a commerciale in deroga al P.R.G., ai sensi dell’art. 5 c. 9-14 della L. 106/2011 e dell’art. 14 D.P.R. 380/01, di parte di fabbricato esistente attestato lungo C.so Bramante, finalizzata all’insediamento di una attività commerciale, media struttura di vendita, di tipologia M-SAM4 di circa mq. 8.476,00 di SLP con superficie di vendita pari a mq. 2.500 nonché contestuale intervento di recupero, in conformità con il P.R.G., tramite redistribuzione degli spazi interni e modifiche delle facciate, della rimanente porzione del complesso immobiliare ad uso produttivo prospettante Via Forlanini con S.L.P. pari a circa mq 7.173,70”*.

La citata deliberazione del Consiglio Comunale e il Permesso di costruire Convenzionato in deroga n. 8/S/2019 nonché l’autorizzazione commerciale n. 98/16 del 6 dicembre 2018, unitamente a tutti gli atti di detti procedimenti, sono stati impugnati avanti al T.A.R. Piemonte che, con sentenza n. 1154 del 20 novembre 2019, ha respinto il ricorso.

In sede di appello, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1342/2021 ha dichiarato l’illegittimità della deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 133, determinando l’annullamento della stessa e, in via derivata, degli altri atti oggetto d’impugnativa, tra i quali il Permesso di Costruire Convenzionato in deroga n. 8/S/2019 del 5 aprile 2019, rilasciato ai sensi dell’articolo 5, commi 9-14, del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, e dell’articolo 14 del D.P.R. 380/2001.

Nella pronuncia il Consiglio di Stato ha rilevato che *“l’Amministrazione – seppure abbia posto in essere un accurato procedimento – ha evidenziato l’oggettivo stato di degrado dell’edificio da dismettere, ma non ha motivato sullo stato di degrado dell’area su cui l’edificio è inserito”*.

La criticità rilevata non consiste, secondo la sentenza, *“nell’insufficiente o implausibile dimostrazione del degrado dell’edificio di cui si intende cambiare la destinazione d’uso in deroga agli strumenti di pianificazione urbanistica, da attività produttiva ad attività commerciale, che, al contrario, è senz’altro attendibile, ma nel fatto che tale valutazione è di per sé insufficiente a concretare la fattispecie astratta prevista dalla norma, che richiede la presenza di un’area degradata”*.

La sentenza ha pertanto ritenuto illegittima l’azione amministrativa ritenendo che il Comune non abbia motivato sulla sussistenza di un’area degradata nel cui ambito insiste l’edificio degradato da dismettere e, quindi, non abbia esaurientemente motivato sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della norma che consente il rilascio del permesso di costruire in deroga.

Nella stessa sentenza, il Consiglio di Stato, al Capo 8, ha espressamente evidenziato la facoltà dell’Amministrazione di *“riesercitare il proprio potere motivando nuovamente ed esaurientemente sulla presenza di un’area degradata”*, riconoscendo, ai fini conformativi, la compatibilità tra la destinazione produttiva e la destinazione commerciale acquisibile per effetto del permesso di costruire in deroga.

Alla luce di quanto sopra, con nota presentata in data 26 febbraio 2021, la Società ESSELUNGA S.p.A. (già Nocellara s.r.l.) ha manifestando l’interesse alla rinnovazione del procedimento, sollecitando l’Amministrazione a *“riesercitare il proprio potere motivando nuovamente ed esaurientemente sulla presenza di un’area degradata”*, e, *“di conseguenza, a rilasciare il permesso di costruire in deroga e ogni altra autorizzazione e/o assenso e/o titolo necessario”*.

Con avviso all’Albo Pretorio in data 9 marzo 2021 è stata pubblicata la comunicazione di avvio del nuovo procedimento per *“la riedizione e il rilascio del Permesso di costruire in deroga al Piano Regolatore Generale Comunale vigente”*, ai sensi dell’art. 5, commi 9-14 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, e dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, per intervento edilizio, in Torino, Corso Bramante, 15-17; pari comunicazione ai sensi dell’art. 7 della L. n.

241/1990 è stata inviata alla Società istante e ai controinteressati/ricorrenti nel giudizio sopra indicato.

A seguito di richiesta del Comune del 22 marzo 2021, la Società ESSELUNGA S.p.A. ha inoltrato, in data 31 marzo 2021, presso il protocollo dell'Area Edilizia Privata, la documentazione (registrata con il n. 2021-15-7151 in sostituzione del precedente protocollo 2017-15-21537) per l'avvio della procedura di riadozione della deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del cambio di destinazione d'uso in deroga al P.R.G., da produttivo a commerciale, ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, e dell'art. 14 D.P.R. n. 380/2001, relativamente a una quota parte di SLP (metri quadrati 8.476), e per il successivo rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato per un intervento di rifunzionalizzazione mediante ristrutturazione edilizia del più ampio complesso edilizio dismesso sito in corso Bramante n. 15/17, già sede della ex concessionaria FIAT, comprensivo degli altri fabbricati non interessati dalla deroga.

La soluzione progettuale riguarda pertanto un intervento finalizzato all'integrale recupero edilizio, mediante ristrutturazione, e alla rifunzionalizzazione dell'intero ampio complesso produttivo dismesso da circa vent'anni, ex sede della filiale FIAT di corso Bramante.

Tutto il complesso dismesso, avente una superficie fondiaria di oltre 20.000 mq, occupa la maggior parte di un esteso isolato ricompreso tra corso Bramante, corso Turati, via Forlanini e via Giordano Bruno, nell'ambito della Circoscrizione Amministrativa 1, Centro Crocetta. La più ristretta residua porzione dell'isolato, posta ad ovest, è l'esito del frazionamento intervenuto nel 1989 rispetto alla configurazione originaria ed è occupata da un fabbricato commerciale, grande struttura di vendita del marchio Carrefour, con antistante parcheggio a raso di pertinenza, affacciato su corso Turati.

Si tratta di un isolato di considerevole superficie, situato in una zona divenuta semi-centrale della città, su cui sono presenti in contiguità fabbricati di tipologia industriale sviluppati su un unico fronte del c.so Bramante e sulla retrostante via Forlanini, nonché sul corso Turati a ovest e sulla via Giordano Bruno a est.

Il complesso edilizio oggetto d'intervento di recupero/razionalizzazione e di riqualificazione è costituito esso stesso da un insieme di fabbricati, di cui la maggior parte caratterizzata dalla tipologia costruttiva a capannone industriale, con copertura "a shed" e sottostante struttura in travi reticolari in calcestruzzo, e, la restante quota, da edifici, a tre livelli fuori terra, di modesta fattura, ad uso ufficio pertinenziale all'attività produttiva e connesse attività accessorie.

La totale dismissione dell'originaria destinazione produttiva, avvenuta nell'anno 2000, ha fatto registrare un progressivo degrado strutturale di tutto il complesso immobiliare e i numerosi atti di vandalismo hanno a loro volta reso necessari diversi interventi di ripristino e di rinforzo delle chiusure dei punti di accesso al fabbricato a causa di occupazioni abusive. Si è inoltre recentemente reso necessario un intervento di bonifica da amianto, con la rimozione delle lastre di fibrocemento della copertura a shed. Anche l'area pubblica antistante il fronte dell'edificio che corre sul controviale di C.so Bramante ha risentito della dismissione ultraventennale dell'attività, venendo oramai utilizzata perlopiù a parcheggio e, sulla parte finale, più prossima all'incrocio con C.so Turati, a uso ingresso per carico/scarico merci della contigua struttura commerciale. Dette condizioni del lungo tratto pubblico del fronte principale del complesso hanno comportato una discontinuità urbana con elementi di disordine e con scarsa vivibilità pedonale.

L'ambiente circostante al compendio immobiliare, oggetto dell'intervento in esame, è contraddistinto da scenari urbani eterogenei per tipologie costruttive e destinazioni ma, sostanzialmente, omogenei per marginalità e incompiutezza.

La descrizione del contesto urbano circostante il complesso edilizio dismesso della ex concessionaria FIAT di C.so Bramante evidenzia in sintesi la sussistenza di più elementi di degrado dell'area, in cui lo stesso è inserito, che penalizza la fruibilità e la vivibilità di quel tessuto urbano.

L'intera proprietà ha, complessivamente, una superficie fondiaria pari a circa metri quadrati 20.029 e gli edifici esistenti sviluppano metri quadrati 19.550 di superficie lorda di pavimento (S.L.P.) che,

a progetto attuato, si ridurrà di circa metri quadrati 4.242 portando l'organismo edilizio ad una superficie lorda di pavimento finale di metri quadrati 15.308.

Ai fini della rifunzionalizzazione della struttura edilizia e della riqualificazione, il progetto prevede l'insediamento di una attività commerciale, media struttura di vendita, di tipologia M-SAM4, di metri quadrati 8.476 di S.L.P., con una superficie di vendita di metri quadrati 2.500, con la previsione, in una seconda fase, di una possibile trasformazione in grande struttura di vendita ai sensi dell'articolo 16 della D.C.R. n. 563-13414/1999 e s.m.i..

Il progetto prevede altresì il contestuale intervento di recupero, in conformità con il P.R.G. e con il mantenimento della destinazione legittima e non oggetto della deroga, della rimanente porzione del complesso immobiliare ad uso produttivo prospettante Via Forlanini e corso Bramante con S.L.P. pari a circa metri quadrati 6.822, tramite redistribuzione degli spazi interni, modifiche delle facciate, adeguamenti impiantistici ed efficientamento energetico. Sugli edifici esistenti sono previste operazioni di miglioramento delle strutture in essere e tutti gli interventi strutturali di ripristino e nuova costruzione sono eseguiti nel rispetto delle normative vigenti anche in materia antisismica.

L'intero lotto di proprietà è inquadrato dal vigente P.R.G.C. in due aree normative differenti: la porzione di isolato posto ad ovest (via Forlanini e corso Bramante corso Turati e corso Bramante) è classificata come Zona Urbana Consolidata Residenziale Mista (Z.U.C.R.M.) Area Normativa "CO" - Aree o complessi di edifici a destinazione commerciale - normata dagli articoli 6, 8 e 12 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G.C., mentre la porzione di isolato posto ad est (corso Bramante, via Giordano Bruno e via Forlanini), su cui insiste la parte di fabbricato oggetto del presente intervento, è compresa nella Zona Urbana di Trasformazione (Z.U.T.) Ambito n. 12.10 "Bruno 1" normata dagli articoli 7 e 15 delle N.U.E.A. del P.R.G.C..

In attuazione delle citate norme di P.R.G.C. nelle Zone Urbane di Trasformazione su tutti gli edifici esistenti, non coerenti con le trasformazioni previste dal piano, sono ammessi unicamente interventi fino al restauro e risanamento conservativo, senza cambio di destinazione d'uso, nonché interventi che prevedono anche la ristrutturazione. L'intervento proposto risulta, pertanto, non ammesso con le regole ordinarie di attuazione previste dal P.R.G..

Sotto il profilo edilizio, l'intervento prevede la ristrutturazione attraverso un insieme sistematico di opere di carattere strutturale (demolizione di porzioni di edificio con riplasmazione di quota parte delle relative S.L.P., e consolidamento delle strutture esistenti), impiantistico, antisismico, di miglioramento dell'efficienza energetica e di finiture della porzione di fabbricato oggetto del cambio di destinazione d'uso. Sui fronti prospettanti corso Bramante e via Giordano Bruno si prevede la sostituzione del rivestimento delle facciate del fabbricato commerciale e il restauro delle facciate lapidee della porzione di palazzina verso corso Bramante.

Al piano interrato è previsto il recupero dello spazio già utilizzato come deposito delle auto in vendita, di pertinenza della ex filiale FIAT, destinandolo a parcheggio della nuova struttura commerciale. Nel piano interrato sono presenti n. 222 posti auto, assoggettati all'uso pubblico, come previsto dalla D.C.R. n. 563-13414/1999 e s.m.i. e Allegato C alle N.U.E.A. del P.R.G.C., per una superficie pari a metri quadrati 8.493 e n. 227 posti auto privati, pertinenti ai sensi della Legge 122/89, per una superficie pari a metri quadrati 9.410. Altri n. 50 posti auto privati, afferenti agli spazi destinati alle attività produttive, pari metri quadrati 2.407, saranno collocati al piano terra.

Al piano terra verrà realizzato il negozio, integrato da un'attività di somministrazione, e tutti gli spazi accessori consistenti in: magazzini, laboratori di lavorazione e trasformazione alimentare mentre i servizi e gli spogliatoi per il personale e i locali tecnologici verranno collocati al piano terra e al piano primo della porzione di palazzina prospettante corso Bramante. Le rimanenti porzioni di palazzine poste in fregio a via Forlanini e corso Bramante verranno recuperate e rimesse in funzione per l'insediamento di attività conformi all'attuale destinazione.

Con deliberazione n. 395 del 17 maggio 2021 il Consiglio Comunale ha riconosciuto che il cambio di destinazione d'uso in deroga al P.R.G. vigente, da attività produttiva a commercio per la porzione di complesso immobiliare sopra descritto, riveste interesse pubblico trattandosi di un intervento

inserito in un'area urbana che presenta aspetti di degrado ed è riconducibile alle finalità di riqualificazione e di razionalizzazione degli edifici esistenti previste dall'articolo 5, commi 9-14, del Decreto Legge n.70/2011, convertito in Legge n. 106/2011 pertanto ha approvato la deroga ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 e del sopra richiamato articolo 5, commi 9-14, del Decreto-Legge n.70/2011, convertito in Legge n. 106/2011 per il parametro della destinazione d'uso rispetto alle destinazioni ammissibili dal P.R.G.. La deroga approvata costituisce presupposto anche ai fini dell'attivazione del procedimento autorizzativo per il riconoscimento della Localizzazione Commerciale non addensata L1, ai sensi della deliberazione Consiglio Regionale 563-13414/1999 e s.m.i., e nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 14 della citata deliberazione Consiglio Regionale e dell'articolo 12 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale del 9 marzo 2015 (mecc. 2014 05623/016).

Alla sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 395 del 17 maggio 2021 è stato allegato il Progetto delle Opere di Urbanizzazione per un importo complessivo pari ad Euro 2.315.966,03. Le opere vengono interamente realizzate a cura e spese del proponente, sia quelle relative al parcheggio in struttura che verrà assoggettato all'uso pubblico, (stimabili in Euro 368.739,68) sia quelle sulle aree per la viabilità pubblica (stimabili in Euro 1.947.226,35).

Tali opere, in particolare, si riferiscono all'attrezzaggio della superficie al piano interrato destinata a parcheggio assoggettato all'uso pubblico e, su sedime pubblico, interventi sulla viabilità consistenti in:

- riqualificazione di corso Bramante, nella porzione prospettante il lotto d'intervento e nella parte oltre la via Giordano Bruno fino sotto il cavalcaferrovia, mediante la sistemazione a verde delle banchine dei controviai con inserimento di nuovi alberi, realizzazione di pista ciclabile e rifacimento dei marciapiedi;
- realizzazione di una nuova rotonda alla confluenza tra le vie Giordano Bruno, Forlanini e Camogli, risistemazione delle stesse vie mediante interventi di miglioramento delle sedi viarie e pedonali, razionalizzazione degli spazi di sosta e realizzazione di nuove piste ciclabili;
- rifacimento degli incroci tra Corso Turati e le vie Forlanini e Camogli;
- realizzazione delle piste ciclabili su entrambi i lati di corso Lepanto, oltre corso Turati.

La porzione di parcheggio, da destinare all'uso pubblico, dovrà essere regolata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i. e dell'Allegato A della D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999, come modificato dall'Allegato A alla D.C.R. 347-42514 del 23 dicembre 2003, dall'Allegato A alla D.C.R. 59-10831 del 24 marzo 2006, nonché dell'Allegato A alla D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012. In sede di assoggettamento della citata area verranno individuate e disciplinate le servitù funzionali agli impianti realizzati nell'edificio, nonché agli accessi carrai e pedonali.

La stima del contributo di costruzione, del contributo di riqualificazione, calcolato in conformità ai criteri previsti dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009) e del contributo volontario aggiuntivo, per l'intervento in oggetto, è pari ad Euro 4.884.875,28. Fatto salvo l'importo di Euro 4.830.835,60, corrispondente al contributo di costruzione, al contributo di riqualificazione, comprensivo della quota per la fornitura e messa a dimora degli alberi e contributo volontario aggiuntivo, versato per il Permesso di Costruire Convenzionato n. 8/S/2019 annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1342/2021, la stima dell'importo integrativo da corrispondere per il presente intervento ammonta ad Euro 54.039,68. Gli importi relativi al contributo di costruzione e del contributo di riqualificazione saranno, comunque, da aggiornarsi al momento del rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato.

L'intervento in progetto non rientra tra le tipologie per cui è prevista la verifica di assoggettabilità a V.I.A..

Acquisiti i pareri dei Servizi competenti, l'istruttoria tecnica è stata conclusa favorevolmente.

Con il presente provvedimento s'intende, pertanto, approvare lo schema di Convenzione, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 49 della Legge Regionale n. 56/77, che regolerà le

modalità attuative nonché gli impegni a carico del Proponente.

Per quanto non espressamente dettagliato, si rimanda comunque agli obblighi convenzionali puntualmente elencati nel predetto schema di Convenzione.

Constatata l'urgenza di risolvere nel minor tempo possibile la condizione di potenziale degrado e di forte disagio per i cittadini, derivante dal blocco dei cantieri attivati in esecuzione del Permesso di Costruire Convenzionato in deroga n. 8/S/2019 poi annullato, si rende necessario contenere i tempi di perfezionamento dell'istruttoria e del complessivo ed articolato procedimento. A tale scopo viene dichiarata l'immediata eseguibilità dell'atto.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto l'articolo 5 commi 9-14 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL;

Viste la deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009) di approvazione di indirizzi e criteri applicativi dell'articolo 5 commi 9-14 Legge 12 luglio 2011 n. 106, la deliberazione della Giunta Comunale del 1 ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) di approvazione di integrazioni e modifiche ai precitati indirizzi e criteri e la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009) di approvazione dei criteri di quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana e la deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) di approvazione di ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi, di cui alle deliberazioni precedentemente citate, in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da trasformare per Servizi (A.T.S.);

Vista la già richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 395 del 17 maggio 2021 di approvazione della deroga al P.R.G. contenente le contro-deduzioni alle osservazioni pervenute.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare l'unito schema di Convenzione (all.1) da stipularsi tra il Comune di Torino e la società ESSELUNGA S.p.A. afferente la disciplina degli aspetti urbanistico-edilizi relativi alla realizzazione dell'intervento edilizio descritto nella premessa consistente nel cambio di destinazione d'uso in deroga al P.R.G. vigente, da attività produttiva a commercio, per una quota parte, pari a mq 8.476 di SLP, del complesso edilizio dismesso sito in Torino, corso Bramante n.

15/17, richiesto, ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, e dell'art. 14 D.P.R. n. 380/2001, dalla Società ESSELUNGA S.p.A., in quanto ricompreso nell'ambito di un intervento più ampio di rifunzionalizzazione mediante ristrutturazione edilizia dell'intero complesso immobiliare dismesso di corso Bramante n. 15/17, comprensivo del recupero e del riutilizzo della rimanente porzione del complesso immobiliare prospettante Via Forlanini e corso Bramante, per la quota parte di SLP di circa mq 6.822, che mantiene la destinazione legittima in atto e che non richiede quindi deroghe, da destinarsi all'insediamento di una attività commerciale, media struttura di vendita, di tipologia M-SAM4 di superficie di vendita pari a metri quadrati 2.500, e corredato da relativo progetto delle opere di urbanizzazione citato in premessa;

2. di prendere atto che, al presente provvedimento, dovrà seguire la stipulazione dell'atto convenzionale di cui al precedente punto 1), necessaria ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga e di autorizzare l'ufficiale rogante e il legale rappresentante del Comune di Torino di apportare allo Schema di Convenzione, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte le modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le eventuali modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
3. le spese per la stipulazione della Convenzione, notarili, fiscali e conseguenti sono a carico del Proponente;
4. di dare atto che, con successivo provvedimento dirigenziale, sarà rilasciato Permesso di Costruire per la realizzazione dell'intervento richiesto;
5. di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dall'allegato documento (all. 2);
6. di dichiarare, attesa l'urgenza come sopra già esplicitata, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORE  
Antonino Iaria

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
Mauro Cortese

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Elena Brunetto

---

LA VICESINDACA

IL VICESEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente  
Sonia Schellino

Firmato digitalmente  
Giuseppe Ferrari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-625-2021-All\_1-Schema\_Convenzione\_.pdf
2. DEL-625-2021-All\_2-VIE\_Convenzione\_Slunga.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento